



COMUNE DI MARACALAGONIS

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48	OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI E PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI.
DEL 16.10.2019	

L'anno **duemiladiciannove** addi **sedici** del mese di **ottobre** alle ore **20,03** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data **09/10/2019** prot. **14830**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica **straordinaria ed in prima convocazione**.

Presiede la seduta Giovanna Maria Serra nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

	<i>P</i>	<i>A</i>
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	
6	X	
7	X	
8	X	
9		X

	<i>P</i>	<i>A</i>
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
Totali:	8	1

Partecipa il Segretario Comunale **Michele Cuccu**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile del Servizio Giuridico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

Integrazione n. 6 - Prot. n. 15045 del giorno 11/10/2019, alla seduta del Consiglio Comunale del 16/10/2019.

Alle ore 20:09, dopo l'approvazione del 4° Punto all'Ordine del Giorno, relativo alla surroga del Consigliere dimissionario Gregorio Contini, con il Consigliere subentrante Sig.ra Stefania Corvetto, la stessa presente in sala tra il pubblico, veniva invitata dal Presidente a prendere posto tra i Consiglieri, pertanto l'assemblea del Consiglio Comunale del 16.10.2019 veniva così delineata:

Consiglieri presenti n. 10, assenti n. 0.

n.	Cognome e nome	Presente	Assente
1	Serra Giovanna Maria	X	
2	Corvetto Stefania	X	
3	Melis Antonio	X	
4	Melis Elisabetta	X	
5	Meloni Marco	X	
6	Perra Mariangela	X	
7	Pinna Saverio	X	
8	Piroddi Anna Rosa	X	
9	Serra Francesco	X	
10	Serrelì Elena	X	
	Totali	10	0

Alle ore 20:56 esce il Consigliere Serrelì Elena;

Consiglieri presenti in sala n. 9, assenti n. 1 (Serrelì Elena);

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE all'interno del Servizio Giuridico (Segreteria Affari Generali, Contratti e Contenzioso), è operante l'Ufficio Affari Legali e Contenzioso che istruisce e gestisce le pratiche riguardanti l'attività legale dell'Ente predisponendo, nel contempo, tutti gli atti e documenti concernenti la gestione del contenzioso cui è interessata, a vario titolo, l'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATO l'art. 42, c.2, lett. a) D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, relativo alle competenze fondamentali del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che già con Deliberazione n. 14 del 03/04/2013 il Consiglio Comunale aveva approvato l'apposito Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco comunale degli avvocati di fiducia;

DATO ATTO CHE a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nonché delle Linee Guida Anac n. 12 del 24/10/2018, aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali" con particolare riferimento all'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, si rende necessario approvare un nuovo regolamento che disciplini, in maniera organica ed efficace, le modalità ed i criteri circa l'aggiornamento e gestione dell'elenco comunale degli Avvocati nonché il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa dell'Ente,

sia in sede giudiziale, stragiudiziale ma anche di fronte a forme alternative di giustizia, che di consulenza legale;

RILEVATO CHE con il suddetto Regolamento, il quale andrà a sostituire totalmente il precedente, tra le novità, così come suggeriscono le Linee Guida Anac, prevede;

- ✓ un elenco, suddiviso in *quattro* sezioni di interesse per materia (CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO) “*aperto*” ovvero soggetto ad aggiornamento annuale, dietro istanza presentata dai professionisti che intenderanno iscriversi, a seguito di avviso pubblico da pubblicarsi entro il 30 settembre di ogni anno;
- ✓ i requisiti per l’iscrizione e le ipotesi di cancellazione;
- ✓ per gli affidamenti degli incarichi la possibilità per l’Ente di attingere dal suddetto Elenco Comunale e così individuare il professionista, mediante il ricorso alla piattaforma elettronica Sardegna CAT della Regione Sardegna, nell’ambito di una procedura comparativa tra n. 5 avvocati presenti nella sezione di riferimento per la materia oggetto della controversia ed espletata tenendo conto dei principi del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac tra cui: a) esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione; b) pregressa proficua collaborazione con la stazione appaltante in relazione alla medesima questione; c) del costo del servizio, nel caso in cui per l’affidamento di uno specifico incarico sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;
- ✓ la possibilità dell’affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti, senza valutazione comparativa e nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella determina a contrarre tra cui: a) consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, in quanto l’affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico; b) in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.

DATO ATTO CHE rimane comunque salva la facoltà per l’Amministrazione Comunale, dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell’elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione nonché in caso di contenziosi preesistenti per i quali si ritiene opportuno proseguire con i medesimi legali già incaricati nei precedenti gradi di giudizio e nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione del comune con oneri a loro carico.

VISTO il predisposto "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI E PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI" che si allega alla presente per fare parte integrante e sostanziale;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Giuridico, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente Deliberazione;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

UDITO:

- l'illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Presidente (Vice Sindaco Pro – Tempore);
- la discussione che viene riportata nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
- il Presidente, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, propone di passare alla votazione

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9 (Serra Giovanna Maria – Corvetto Stefania - Melis Antonio – Melis Elisabetta – Meloni Marco – Perra Mariangela – Pinna Saverio – Piroddi Anna Rosa - Serra Francesco), assenti n. 1 (Serreli Elena), astenuti n. 0, votanti n. 9, favorevoli n. 9, contrari n. 0.

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui alla premessa, il "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI E PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato con Deliberazione del C.C. n. 14 del 03/04/2013, il quale cessa di produrre effetti a decorrere dalla entrata in vigore del presente, con esclusione degli incarichi conferiti durante la sua vigenza;

DI DARE ATTO CHE il predetto Regolamento sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti comunali e ne sarà trasmessa copia in formato digitale, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri e ai Responsabili dei servizi, incaricati di Posizione Organizzativa;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vicesindaco

F.to Giovanna Maria Serra

Il Segretario Comunale

F.to Michele CUCCU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Maracalagonis, li 09/10/2019 Il Responsabile del Servizio Giuridico F.to Enrico Ollosu
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Maracalagonis, li 09/10/2019 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to Enrico Ollosu
--	---

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni. ESPRIME sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE Maracalagonis, li 09/10/2019 Il Segretario Comunale Michele Cuccu	
--	--

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm. ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 23/10/2019 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.661 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 15613 del 23/10/2019); Maracalagonis, li 23/10/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Michele Cuccu	
--	--

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 02/11/2019 <input checked="" type="checkbox"/> - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; <input type="checkbox"/> - perché dichiarata immediatamente eseguibile;	
---	--

Maracalagonis, li 23/10/2019

Il Segretario Comunale
F.to Michele Cuccu

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. Maracalagonis, li 23/10/2019	
--	--



COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI
E PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI.

Approvato con deliberazione del C.C. n. ____ del _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Gestione elenco comunale degli avvocati dell'Ente

Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Art. 4 - Presentazione delle domande

Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

Art. 6 - Contratto

Art. 7 - Registro degli incarichi

Art. 8 - Aggiornamento dell'Elenco

Art. 9 - Cancellazione dall'Elenco

Art. 10- Pubblicità

Art. 11 - Trattamento dei dati

Art. 12 - Norme di rinvio e finali

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la formazione, l'aggiornamento e gestione dell'elenco comunale degli Avvocati nonché il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa dell'Ente, sia in sede giudiziale che stragiudiziale ma anche di fronte a forme alternative di giustizia, che di consulenza legale.

Nell'affidamento dei suddetti servizi si applicherà la normativa vigente in materia, rivisitata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., il quale pur statuendo che le disposizioni del Codice non trovano applicazione per l'affidamento dei servizi legali cosiddetti "contratti esclusi" di cui all'art. 17 lett.d) , all'art. 4 si stabilisce che *"L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto, lavori, servizi e forniture dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...)"*.

Inoltre, troveranno applicazione le Linee Guida Anac n. 12 del 24/10/2018 aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali" con particolare riferimento all'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX al D. Lgs. N. 50/2016.

Art. 2 - Gestione elenco comunale degli avvocati dell'Ente

Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza, consulenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Giuridico - Ufficio Affari Legali e Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- SEZIONE A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
- SEZIONE B - CONTENZIOSO CIVILE
- SEZIONE C - CONTENZIOSO PENALE
- SEZIONE D - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'elenco che già sussiste, è soggetto ad aggiornamento annuale entro il **30 NOVEMBRE 2019** di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute a seguito di avviso pubblico da pubblicarsi entro il mese di **SETTEMBRE di ogni anno**.

Ciascun professionista può essere iscritto a non più di **due** sezioni.

I professionisti che risultano già iscritti nell'elenco potranno presentare una istanza con la quale dichiarano di permanere nella sezione o sezioni di iscrizione oppure qualora

intendano integrare il proprio curriculum e/o chiedere l'inserimento in una nuova sezione del contenzioso possono presentare domanda di aggiornamento.

L'iscrizione all'elenco consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata da effettuarsi a cura del Responsabile dell'Ufficio contenzioso. Eventuali non ammissioni verranno comunicate agli interessati con l'indicazione della motivazione.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'elenco una volta formato verrà approvato con apposito atto e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente.

L'iscrizione automatica dei professionisti nell'elenco non costituisce titolo all'assegnazione automatica di eventuali incarichi professionali.

Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione nonché in caso di contenziosi preesistenti per i quali si ritiene opportuno proseguire con i medesimi legali già incaricati nei precedenti gradi di giudizio e nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione del comune con oneri a loro carico.

Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco.

Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- ✓ godimento dei diritti civili e politici;
- ✓ assenza di condizioni che limitano o escludono la capacità di contrarre con la P.A.;
- ✓ essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- ✓ non aver subito negli ultimi due anni provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- ✓ essere in possesso di idonea copertura assicurativa per rischi professionali;
- ✓ comprovata esperienza, da dimostrare attraverso il curriculum professionale, nell'ambito giuridico per il quale si è disponibili a rappresentare l'Ente (civile, penale, amministrativo e tributario)

L'eventuale situazione di conflitto di interesse con il Comune o con enti partecipati che sussiste laddove il professionista ha in corso o abbia avuto in corso, in proprio o come

associato di uno studio legale, la difesa di altre parti per cause promosse contro l'Ente non precludono l'iscrizione all'elenco comunale ma verranno valutate al momento dell'affidamento dell'incarico applicando le disposizioni dell'ordinamento professionale nella parte in cui si definiscono i casi di astensione del professionista o di eventuale rinuncia all'incarico (Parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3/08/2018 e Linee Guida Anac n. 12 del 24/10/2018).

Art. 4. Presentazione delle domande.

Nella domanda di iscrizione o di aggiornamento, il professionista oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento dovrà anche:

- a) specificare in quale sezione/i, massimo 2 preferenze, intende iscriversi;
- b) dichiarare di essere disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e di difesa in giudizio del Comune;
- c) iscrizione alla piattaforma elettronica Sardegna CAT della Regione Sardegna;
- d) prendere atto ed accettare tutte le condizioni che saranno riportate nell'apposito avviso che verrà reso pubblico;
- e) impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta nei requisiti di cui all'art. 3;
- f) impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di un eventuale conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune;
- g) autorizzare il Comune al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 per ogni attività relativa alla gestione dell'Elenco o al conferimento dell'incarico;
- h) allegare dettagliato curriculum vitae dal quale dovranno risultare la data di iscrizione all'Albo degli Avvocati con indicazione del Foro di appartenenza, l'eventuale iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori e tutto quanto possa concorrere ad attestare l'esperienza maturata nel ramo o rami di specializzazione per i quali si chiede l'iscrizione (es: incarichi conferiti anche con altre pubbliche amministrazioni, docenze, articoli ecc..)

Art. 5. Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

Ai sensi dello Statuto Comunale, l'autorizzazione a promuovere o resistere alle liti è in capo alla Giunta Comunale.

I responsabili dei Servizi cui afferisce la controversia, valutano l'opportunità di agire o di resistere in giudizio attraverso documentata proposta/relazione che ne evidenzia le ragioni e contenente gli elementi necessari per predisporre gli atti difensivi e lo comunicano al Responsabile del Contenzioso.

L'Ente potrà quindi attingere dall'Elenco Comunale ogni qualvolta decida, per la tutela dei propri diritti ed interessi, di agire e costituirsi in giudizio o anche per definire le vertenze in sede stragiudiziale.

Il professionista sarà scelto tra quelli iscritti nell'elenco mediante il ricorso alla piattaforma elettronica Sardegna CAT della Regione Sardegna nell'ambito di una procedura comparativa **tra n. 5 avvocati** presenti nella sezione di riferimento per la materia oggetto

della controversia ed espletata tenendo conto dei principi del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac tra cui:

- esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione;
- pregressa proficua collaborazione con la stazione appaltante in relazione alla medesima questione;
- del costo del servizio, nel caso in cui per l'affidamento di uno specifico incarico sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

Il criterio della rotazione è possibile in relazione all'affidamento di incarichi di minore rilevanza perché seriali o di importo contenuto.

L'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti è possibile senza valutazione comparativa e nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella determina a contrarre tra cui:

- consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, in quanto l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.

Art. 6. Contratto

Successivamente alla determinazione a contrattare per il conferimento dell'incarico, il professionista sottoscriverà apposito contratto che dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:

a) l'indicazione del valore della causa;

b) il compenso professionale, come da offerta economica presentata, che viene determinato con riferimento ai minimi contenuti nelle tabelle professionali approvate con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37. L'Amministrazione procederà alla liquidazione delle fatture dei corrispettivi esclusivamente per le fasi effettivamente svolte per ogni grado di giudizio. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto preventivato dal legale se quanto giudizialmente liquidato sia inferiore. Qualora l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente. In tutti questi casi, l'Avvocato incaricato cura, per conto ed in nome

dell'Ente, cura la fase di recupero delle somme. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all'Ente le relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari. Qualora per eventi sopravvenuti e non preventivabili siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportino una maggiore spesa, al fine del relativo pagamento, il professionista incaricato deve darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta all'Ente. In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa può essere vantata dal professionista;

c) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;

d) l'obbligo del professionista incaricato di definire le linee difensive in accordo con gli Uffici Comunali e quindi assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall'ente, incontri presso la sede comunale;

e) trasmettere gli atti introduttivi al giudizio e ogni altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziari;

f) aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio anche in riferimento all'esito delle singole udienze e dell'attività posta in essere;

g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale e supporto alla redazione dell'atto;

Art. 7 - Registro degli incarichi

Il Responsabile dell'Ufficio contenzioso comunale provvederà, avvalendosi dei responsabili di procedimento, oltre alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo anche alla tenuta e aggiornamento del Registro, anche su supporto informatico, degli incarichi legali nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

1) generalità del professionista;

2) oggetto sintetico dell'incarico;

3) estremi dell'atto di incarico;

4) importo/i del compenso preventivato e liquidazione/i effettuate;

5) stato della causa.

Art. 8- Aggiornamento dell'Elenco

L'elenco degli Avvocati così formato sarà sottoposto ad aggiornamento annuale entro **il 30 novembre di ogni anno** con l'inserimento delle nuove domande di ammissione o di aggiornamento fatte pervenire dai soggetti interessati nel periodo compreso **tra il 1 ottobre e il 31 ottobre precedenti** e pervenute a seguito di avviso pubblicato entro il **30 settembre di ogni anno**

Sarà cura del professionista già iscritto nell'Elenco inviare, *entro il suddetto termine*, nuovo curriculum di aggiornamento dei dati comunicati al momento dell'ammissione nell'Elenco medesimo nonché nuova sezione di inserimento, in difetto il professionista continuerà ad essere valutato sulla base del curriculum e delle informazioni già acquisiti.

Art. 9- Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'Elenco avrà luogo:

- a) su espressa richiesta da parte di coloro che non hanno più interesse all'iscrizione;
- b) nel caso in cui per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, il professionista non abbia dato riscontro alla presentazione dell'offerta economica richiesta;
- c) rifiuto senza giustificato motivo del conferimento di incarico nell'anno precedente;
- d) successiva conoscenza da parte dell'Ente, anche a seguito di controlli a campione, dell'assenza dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- e) per accertata e grave inadempienza o negligenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

Qualora si configuri una delle situazioni sopra elencate, il professionista non potrà presentare nuova istanza di iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.

Della cancellazione dall'elenco viene data comunicazione al soggetto interessato a mezzo posta elettronica certificata con l'indicazione della motivazione.

Art. 10 - Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco e il suo aggiornamento, al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nonché la trasmissione al Consiglio dell'Ordine del Tribunale di Cagliari (Tribunale nel cui circondario ha sede l'amministrazione come indicano le Linee Guida Anac n. 12 del 24/10/2018)

L'elenco dei professionisti avvocati patrocinatori del Comune e il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Gli incarichi di cui al presente regolamento nonché l'avvio delle procedure di incarico devono essere pubblicati, ai sensi dell'art. 29 del D lgs 50/2016, sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n.33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Art. 11 - Trattamento dei dati.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, il conferimento di dati al Comune di Maracalagonis è necessario per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge e per l'affidamento dell'incarico.

I dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da parte del personale del Comune di Maracalagonis, per le sole finalità inerenti alla creazione dell'Elenco di professionisti destinato al conferimento di eventuali incarichi di patrocinio e di assistenza legale dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 12 - Norme di rinvio e finali

Il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato con Deliberazione del C.C. n. 14 del 03/04/2013, il quale cessa di produrre effetti a decorrere dalla entrata in vigore del presente, con esclusione degli incarichi conferiti durante la sua vigenza.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico forense.